



# *Ministero della Salute*

EX DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari

## **DECRETO**

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su riso, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario **AVANZA 2024** reg. n. **18603**, contenente la sostanza attiva benzobicyclon

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 53, paragrafo 1, concernente "Situazioni di emergenza fitosanitaria";

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

**VISTO** il decreto ministro della salute del 3 gennaio 2024, recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** lo status comunitario del dossier della sostanza attiva benzobicyclon attualmente in corso di approvazione ai sensi del Reg. (EU) 1107/2009 della commissione del 21 ottobre 2009 e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

**VISTA** la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come "Procedura";

**VISTE** le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benzobicyclon, ritenuti indispensabili per la lotta contro le infestanti della coltura riso;

**TENUTO CONTO** che il Servizio Fitosanitario Centrale ha affermato per la stagione agricola 2024, la presenza di una grave emergenza fitosanitaria determinata dalla *Heteranthera limosa* (*Eteranthera limosa*), *Heteranthera reniformis* (*Eteranthera reniforme*), *Cyperus difformis* (Zigolo delle risaie) e *Schoenoplectus mucronatus* (L.) Palla e l'indispensabilità dell'impiego della sostanza attiva benzobicyclon per contrastarne la diffusione limitatamente alle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte;

**VISTO** il parere del Servizio Fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della Salute all'indirizzo [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) in data 12/01/2024;

**VISTO** l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell'Impresa Gowan Italia S.r.l con sede legale in Faenza (RA), via Morgagni 68, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi

dell'articolo 53, paragrafo 1 del Reg. 1107/2009, del prodotto fitosanitario AVANZA 2024 contenente la sostanza attiva benzobicyclon, da impiegare come diserbante per le infestanti della coltura riso;

**VISTO** il decreto ministeriale 28 novembre 2022 recante la ricostituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, per una durata di tre anni dalla data di insediamento;

**SENTITA** la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al DM del 30 marzo 2016, relativamente all'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo non superiore 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

**TENUTO** conto del parere conclusivo espresso dagli esperti della Sezione consultiva Fitosanitari, acquisto per via telematica, in data 15 febbraio 2024, favorevole al rilascio dell'autorizzazione del prodotto in questione per gli usi richiesti

**VISTA** la nota dell'Ufficio con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

**VISTA** la nota con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

**VISTO** il versamento effettuato dalle Imprese interessate ai sensi del D.M. 28 settembre 2012;

## **DECRETA**

A decorrere dalla data del presente decreto e per 120 giorni l'impresa Gowan Italia S.r.l con sede legale in Faenza (RA), via Morgagni 68- Italia, è autorizzata ad immettere in commercio, il prodotto fitosanitario **AVANZA 2024** a base della sostanza benzobicyclon, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, utilizzato per la lotta contro le infestanti della coltura riso, limitatamente alle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto,

Il prodotto fitosanitario è registrato al n.**18603**

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto dovrà essere immesso in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) e sarà comunicato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it).

Roma, li 8 marzo 2024

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dr. Ugo DELLA MARTA

*Il Direttore dell'Ufficio 7: Pasquale Cavallaro  
Il responsabile del procedimento: Rosanna Lento  
L'estensore: Loredana Borrelli*

\* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993"

# AVANZA® 2024

## Erbicida per il riso

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Meccanismo d'azione: HRAC F2 / WSSA 27

### Composizione di AVANZA® 2024

Benzobicyclon puro .....g 34.7 (400 g/L)

Coformulanti ... q.b. a g 100



ATTENZIONE

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene 1,2-benzoisotiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

**GOWAN ITALIA S.r.l., via Morgagni 68, 48018, Faenza (RA)**

Tel. +39 0546/629911

**Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:** Sipcam Oxon SpA, Via Vittorio Veneto 81, Salerano sul Lambro (LO) 26857, Italy

**Stabilimenti di rietichettatura:** Arco Logistica SrL, via Battistella, 22 – 44123 Ferrara (FE) // Arco Logistica SrL, via Monari, 5 – 44124 Ferrara (FE)

**Taglie autorizzate:** 1 - 5 litri

**Autorizzazione Ministero della Salute n. 18603 del 08/03/2024**

**Partita n.** Vedere sulla confezione

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di malessere informare il medico e/o consultare un Centro Antiveleni. Terapia sintomatica.

### USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

L'utilizzo del prodotto è limitato alle seguenti regioni:  
**Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte**

### MODALITÀ D'AZIONE

AVANZA® 2024 contiene Benzobicyclon appartenente alla famiglia chimica degli acetofenoni biciclo-ottani e facente parte del gruppo 4-HPPD inibitore ad azione erbicida (HRAC gruppo F2).

### SPETTRO D'AZIONE

AVANZA® 2024 è un erbicida fogliare selettivo per il riso, efficace nei confronti di infestanti annuali e ciperacee.

Specie Molto Sensibili: *Heteranthera limosa* (Eterantera limosa), *Heteranthera reniformis* (Eterantera reniforme), *Cyperus difformis* (Zigolo delle risaie), *Schoenoplectus mucronatus* (L.) Palla.

**DOSE D'IMPIEGO:** 0.75 L/ha

### EPOCA D'IMPIEGO

AVANZA® 2024 si può applicare in pre-semina e in post emergenza fino allo stadio di inizio accestimento del riso, con le infestanti nella fase compresa fra pre-emergenza e 2 foglie vere. Si consiglia di intervenire quando le infestanti iniziano la germinazione. Si può effettuare un trattamento all'anno. In caso di applicazioni più tardive l'efficacia può diminuire.

### MODALITÀ DI APPLICAZIONE

AVANZA® 2024 deve essere applicato in camera allagata, con un livello di acqua stabile ( $\geq 4$  cm di acqua). L'acqua all'interno delle camere deve essere mantenuta ad un livello stabile per un minimo di 5 giorni, per avere l'efficacia maggiore si consiglia di mantenere le camere allagate e chiuse per i successivi 8 – 10 giorni.

Preferire suoli limo-argillosi e argillosi che mantengono il più possibile invariato il livello dell'acqua nelle camere.

### CONDIZIONI AMBIENTALI

AVANZA® 2024 deve essere applicato su infestanti non ancora germinate o all'inizio della fase di germinazione.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

### SELETTIVITÀ

AVANZA® 2024 nelle normali condizioni di impiego risulta selettivo per le colture indicate in etichetta. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle varietà di riso. In caso di applicazioni su varietà di riso di recente introduzione o poco conosciute, si consiglia di effettuare un saggio preliminare su una piccola superficie e attendere 7-10 giorni per valutare l'effettiva selettività varietale sulla coltura oggetto del trattamento erbicida. Non utilizzare il prodotto sulla varietà di riso CL 125 HP.

**VOLUMI D'ACQUA:** Il volume di applicazione raccomandato è da 200 a 300 litri d'acqua per ettaro.

### PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare la quantità appropriata di AVANZA® 2024 nel serbatoio riempito per metà con acqua pulita, mescolare accuratamente e aggiungere il resto dell'acqua. Mantenere continuamente in funzione l'agitatore durante la miscelazione e fino al completamento dell'applicazione.

### COLTURE IN SUCCESSIONE

In base alle buone pratiche agricole e seguendo le normali rotazioni, non vi sono restrizioni circa le colture che possono essere seminate dopo la raccolta del riso trattato con AVANZA® 2024. Prima di decidere quale coltura seminare considerare tutti gli erbicidi precedentemente impiegati nella risaia.

### GESTIONE DELLE RESISTENZE

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e di adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare le autorità competenti (Servizio fitosanitario regionale di pertinenza) in caso di sospetta resistenza.

### LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE

Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. A questo scopo si raccomanda di lavare le attrezzature subito dopo l'impiego, utilizzando un detergente specifico per il lavaggio di attrezzature agricole ed irroratrici attenendosi scrupolosamente alle indicazioni d'uso riportate nell'etichetta di tale prodotto.

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è

**VALIDITÀ REGISTRAZIONE:** registrazione valida dal 08/03/2024 al 05/07/2024

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 08/03/2024

responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

**NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):**

**CHEMTREC +1.703.527.3887**